

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000977	18/05/2022

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 1610/2020 promosso dal dott. D.L. avverso la sentenza n. 1738/2020 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002022 DEL 12/05/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE


DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 16/05/2022 12:30 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 17/05/2022 08:17 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 18/05/2022 07:25 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 17/05/2022 16:03 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 18/05/2022 08:05
 Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 1610/2020 promosso dal dott. D.L. avverso la sentenza n. 1738/2020 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- con ricorso R.G. n. 1610/2020, il dott. D.L. proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro avverso la sentenza n. 1738/2020, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e indicava quale giudice munito di giurisdizione il TAR territorialmente competente, assegnando alle parti un termine di tre mesi a partire dal passaggio in giudicato della sentenza per la riassunzione davanti al giudice competente e dichiarava integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- l'udienza di discussione collegiale è fissata per il giorno 20.06.2022.

RITENUTO

- l'interesse della ASL BA a costituirsi nel giudizio di appello.

CONSIDERATO CHE

- in applicazione dei principi di continuità ed omogeneità difensiva, la Direzione Strategica ha ritenuto opportuno confermare l'incarico difensivo per l'attività innanzi descritta all'avv. Francesco Caricato, già officiato nel giudizio di primo grado;
- la S.B.L. ha acquisito dal professionista il *curriculum vitae* e la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

TANTO PREMESSO

- si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta a detto legale esterno, ai patti e alle condizioni di cui alla convenzione professionale concordata e sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di costituirsi nel giudizio di appello in premessa indicato;
- di affidare la rappresentanza e difesa della ASL BA all'avv. Francesco Caricato, con studio in Taranto alla via Federico Di Palma, n. 72, conferendogli procura alle liti;
- di stabilire che l'avv. Francesco Caricato, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di €700,00, oltre €28,00 per CPA al 4% ed €160,16 per IVA al 22%, per la complessiva somma di €888,16, al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;
- di contabilizzare la somma di €888,16 al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2022;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto, previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda, www.asl.bari.it;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa, riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all'importo lordo di €5.207,31, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi", rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi;
- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 33/2013;

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 862/2019.

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, C.F. e P.I. 06534340721,

e

l'**avv. FRANCESCO CARICATO**, nato a Taranto il 09.12.1958, C.F. CRCFNC58T09L049R, con studio in Taranto alla via Federico Di Palma n. 72, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Taranto.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel procedimento R.G. n. 1610/2020, promosso dal dott. D.L. dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, avverso la sentenza n. 1738/2020, con cui il Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e indicava quale giudice munito di giurisdizione il TAR territorialmente competente, assegnando alle parti un termine di tre mesi a partire dal passaggio in giudicato della sentenza per la riassunzione davanti al giudice competente e dichiarava integralmente compensate le spese di lite tra le parti

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Individuato il valore indeterminabile della controversia, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita in applicazione del D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi dei parametri dello scaglione previsto per le cause di lavoro aventi valore indeterminabile, compreso tra € 26.000,01 e 52.000,00, determinando così un importo complessivo per il giudizio di € 3.307,50 (tremilatrecentosette/50), oltre rimborso forfettario del 15%, per un totale imponibile di € 3.803,63 (tremilaottocentotre/63), oltre Cpa ed Iva.

In riferimento a ciascuna fase si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento del compenso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

– Fase di studio	€ 980,00
– Fase introduttiva	€ 675,00
– Fase decisionale	€ 1.652,50
– Totale	€ 3.307,50

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della

controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: ai sensi dell'art. 4, sub. 6, del D.M. n. 55/14, al compenso dovuto per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione come innanzi contabilizzate, sarà applicato l'aumento fino a $\frac{1}{4}$ rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Nel caso di espletamento, della fase istruttoria, la stessa è contabilizzata per l'importo di € 870,00.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 55/14, si conviene che, qualora il valore effettivo della controversia, giusta determinazione giudiziale, risulti "*manifestamente diverso da quello presunto*", ossia vi sia evidente sproporzione tra il *decisum* ed il *petitum*, l'Azienda procederà alla rideterminazione del compenso a riconoscersi, con valorizzazione secondo il nuovo scaglione di riferimento, in applicazione del valore minimo del parametro.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi, per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

ART. 3. TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari ad € 700,00, oltre Cpa ed Iva.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato “*in toto*” ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell’attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità “*in toto*” delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l’acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l’obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l’attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

ART. 4. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Il professionista è tenuto all’osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell’attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell’eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, con l’accettazione dell’incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell’incarico ed assume l’obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l’Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l’incarico affidato, prevista da norme di legge e dall’ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex Deliberazione di D.G. n. 132 del 31.01.2019, pubblicata sul sito *web* aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell’incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.


ART. 7. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce

avv. Francesco Caricato



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce

avv. Francesco Caricato



PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2022	888,16

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002022 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000977 DEL 18/05/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Marino Barbara	 Firmato digitalmente il 12/05/2022 15:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 16/05/2022 09:40